

MOZIONE:

TRASCRIZIONE DI MATRIMONIO CONTRATTO ALL'ESTERO TRA DUE PERSONE DEL MEDESIMO SESSO

II CONSIGLIO COMUNALE DI MILANO,

VISTI

- l'art. 18 del DPR 396/2000 che vietava la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero in quanto in quanto contrario all'ordine pubblico;
- la sentenza della Corte Costituzionale n.138 del 2010 in cui si afferma che *al«l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, [...] spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri»;*
- la sentenza Schalk e Kopf c. Austria (24 giugno 2010) con cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto le relazioni omosessuali come piene titolari di un diritto alla vita familiare protetto dall'art. 8 della Convenzione e ha riconosciuto che il diritto di sposarsi non è necessariamente limitato a coppie di sesso diverso così come recita anche l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- l'ordinanza del febbraio 2012 con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che lo straniero che abbia contratto un matrimonio fuori dall'Italia con un cittadino straniero dello stesso sesso deve essere qualificato quale "familiare", ai fini del diritto al soggiorno in Italia;
- la sentenza del marzo 2012 con la quale la Corte di Cassazione (4184 / 2012) ha chiarito definitivamente che la differenza di sesso non è un connotato essenziale del matrimonio.

PREMESSO CHE

- il Tribunale di Grosseto con ordinanza del 3 aprile 2014 ha ordinato al Comune di Grosseto di trascrivere nei registri dello stato civile il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, poiché non è contrario all'ordine pubblico, è valido e produce effetti giuridici nel luogo in cui è stato pubblicato e infine non sussiste né nelle norme del diritto internazionale privato né nella legislazione interna, un riferimento alle diversità di sesso quale condizione necessaria per contrarre matrimonio;
- l'ordinanza del Tribunale di Grosseto disponendo che la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso non viola l'art. 18 del DPR 396/2000 in quanto l'atto trascritto non è contrario all'ordine pubblico.

CONSIDERATO CHE

- l'ordinanza del Tribunale di Grosseto apre scenari importanti e offre nuove opportunità fino ad ora impensabili a causa delle precedenti sentenze che avevano sempre rigettato istanze analoghe;
- il Sindaco di Grosseto ha annunciato che si adeguerà all'ordinanza procedendo alla trascrizione dell'atto.

INVITA

il Sindaco a chiedere al Ministero dell'Interno quale contegno debba adottare il Comune di Milano in caso richiesta di trascrizione di matrimonio tra persone dello stesso sesso giunga presso i suoi uffici.

AUSPICA

- In ragione dei principi sanciti dalla decisione del Tribunale di Grosseto che il Sindaco, o un suo delegato, nella qualità di Ufficiale di Stato Civile, possa trascrivere gli atti di matrimonio celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso residenti a Milano.
- Che il Parlamento risponda al più presto all'invito rivoltagli ormai 4 anni fa dalla Corte Costituzionale approvando subito una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri delle coppie di persone dello stesso sesso e delle famiglie omogenitoriali, riconoscendo un diritto fondamentale.